MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI ALCOLI E DEL BENZOLO

Art. 4

Diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati od a essi parificati

Per gli alcoli e loro residui che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione o comunque destinati ad essere impiegati, in esenzione d'imposta, in lavorazioni ammessi all'uso degli alcoli denaturati, e' mantenuto lo sgravio dell'imposta di fabbricazione ed e' stabilito, per gli alcoli di 1ª categoria, o considerati tali agli effetti fiscali, provenienti da qualsiasi materia prima, un diritto erariale nella misura ridotta di L. 1000, per ogni ettanidro. In sede di ridistillazione degli spiriti grezzi di 2ª categoria, per portarli ad una gradazione non inferiore a quella prescritta di 90° per essere sottoposti a denaturazione, e' concesso l'abbuono dell'imposta sui cali effettivi di lavorazione entro il limite massimo dell'1,5% del quantitativo di spirito sottoposto a ridistillazione.

Versione in vigore dal 6 ottobre 1948, non più in vigore dal 16 novembre 1955 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200
Parte	I — Imposta sull'alcool
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-degli-alcoli-e-del-benzolo/art-4-diritto-erariale-speciale-per-gli-alcoli-denaturati-od-a-essi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it